

Statuto

“COMITATO DIFENDIAMO L'OMEOPATIA”



Articolo 1 – Costituzione, Denominazione, Forma giuridica, Durata e Sede

E' costituito il “Comitato Difendiamo l'Omeopatia”

Il Comitato è regolato dal presente Statuto e dalle vigenti norme del Codice Civile ed è costituito ai sensi della norma di cui all'art. 17 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Comitato ha sede a Milano via Leopoldo Cicognara n. 7. Ha la durata fino al 31 dicembre 2015 e ha come zona d'interesse il territorio nazionale italiano. Eventuali proroghe o anticipazioni della durata finale sono deliberate dall'Assemblea, in relazione al raggiungimento delle finalità prefissate.

Il Comitato è apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro e tutte le cariche e mansioni sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 2 – Scopi e Finalità

Il Comitato a chiarimento di quanto indicato nell'Atto Costitutivo, si prefigge di:

- proporre petizioni e appelli per promuovere e difendere la medicina e la farmacopea omeopatica, alla luce degli studi scientifici che hanno dimostrato la validità clinico - terapeutica, così da rispondere alle recenti disposizioni che rischiano di eliminare numerosi medicinali omeopatici, utilizzati da numerosi cittadini, da molti anni;
- coinvolgere medici, farmacisti e tutti gli operatori sanitari sulle finalità del Comitato;
- promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- raccogliere l'adesione delle cittadine e dei cittadini su petizioni e appelli;
- dialogare con le Istituzioni, in modo particolare con il Parlamento, il Governo e le Regioni;
- divulgare attraverso stampa, TV, social network e Web l'oggetto statutario;
- promuovere convegni, seminari e meeting nelle materie rientranti l'oggetto statutario.

Le predette finalità possono essere perseguite dal solo Comitato o in collaborazione con Istituzioni, enti e altre associazioni che vogliano conseguire gli obiettivi statuari o parte di essi.

Articolo 3 - Risorse economiche

Al fine della raccolta delle risorse economiche necessarie allo svolgimento della sua opera, il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo; in ogni caso, i proventi di qualsiasi forma di attività, come pure eventuali sopravvenienze attive dell'esercizio, saranno impiegati per il raggiungimento delle finalità individuate dal precedente articolo 2.

Le risorse economiche del Comitato sono impiegate per pagare le spese amministrative e quelle di qualsiasi altra natura legate agli scopi e alle finalità dell'articolo 2 del presente statuto.

Le obbligazioni finanziarie del Comitato sono garantite solo dai beni dello stesso, con esclusione di responsabilità personali dei suoi componenti.

L'adesione al Comitato non comporta obblighi di finanziamento. E' facoltà degli aderenti effettuare versamenti volontari annuali di qualsiasi entità e a fondo perduto, che confluiscono nel fondo di dotazione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili; in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dal Comitato è preclusa la richiesta di rimborso delle somme eventualmente versate. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 4 – Bilancio

Gli esercizi del Comitato hanno inizio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Nei 15 giorni antecedenti all'adunanza del consiglio Direttivo, convocata per l'approvazione del bilancio, lo stesso deve essere depositato presso una sede idonea a consentire la consultazione dei membri del Comitato medesimo. La convocazione dell'adunanza indica il luogo in cui è possibile consultare il bilancio; l'eventuale richiesta copie è soddisfatta dal Comitato a spese del richiedente.

Articolo 5 - Compiti e Organi del Comitato

Il Comitato:

- pone in essere tutte le operazioni necessarie alla redazione, diffusione e raccolta delle sottoscrizioni delle petizioni rivolte alle Istituzioni nazionali volte alla difesa dell'omeopatia e rientranti nelle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- valuta e approva le iniziative proposte dai suoi membri;
- delibera sulle modifiche del presente atto;
- delibera sulla proroga o sullo scioglimento anticipato dell'attività;
- raccoglie presso enti, associazioni e privati le sovvenzioni necessarie per far fronte alle spese connesse alla promozione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2.

I membri fondatori del Comitato formano il Consiglio Direttivo.

Ogni operazione di carattere patrimoniale deve essere deliberata all'unanimità dei componenti del Comitato.

Le deliberazioni non aventi carattere patrimoniale possono essere adottate a maggioranza semplice.

Il Comitato si riunisce almeno 1 volta l'anno o qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Alla sua costituzione, il Comitato nomina al suo interno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Portavoce;
- d) il Tesoriere

Articolo 6 - Adesioni e collaborazioni

Il Comitato, con decisione unanime, può cooptare altri membri in aggiunta a quelli che hanno partecipato alla sua costituzione.

Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di enti, associazioni e soggetti privati, che non acquistano la qualità di membro del Comitato.

I cittadini, gli enti e le associazioni che supporteranno le attività del Comitato per il raggiungimento degli obiettivi statuari non acquistano la qualità di membri del Comitato.

Articolo 7 - Modifica dello Statuto

Il comitato può adottare regolamenti interni complementari al presente statuto, purché compatibili con le previsioni ivi contenute.

Ogni modifica statutaria è valida se deliberata con la maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato.

Articolo 8 - Scioglimento del Comitato

Lo scioglimento del Comitato è valido se deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. La delibera di scioglimento statuisce anche in ordine alla devoluzione di eventuali sopravvenienze della gestione economica, che saranno destinate ad altre organizzazioni aventi il medesimo scopo sociale.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita esclusivamente alla cognizione di un arbitro, di riconosciuta esperienza nel settore in cui opera il Comitato, nominato d'intesa tra le parti in controversia. In assenza di intesa, il Presidente del Comitato provvede alla nomina.

L'arbitro opera come amichevole compositore della lite, giudica secondo equità e senza osservare rigide forme di procedura e garantisce il rispetto del contraddittorio. Le parti accettano la decisione arbitrale quale propria volontà contrattuale e si impegnano reciprocamente a considerarla vincolante.

